



UNIONE DEI COMUNI "MONTAGNA AQUILANA"

ECAD N. 5 "MONTAGNE AQUILANE"

Via Cavour 43/a 67021 BARISCIANO Tel. 0862/89735- 0862/89661

Posta certificata: unionecomunimontagnaaquilana@pec.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 OTTOBRE 2022, DGR ABRUZZO N. 307/2023 E DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 NOVEMBRE 2023, DGR ABRUZZO N. 151/2024. ANNUALITA' 2022 E 2023.

Richiamate:

- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18; la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020»* la quale all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 che definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»* che all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza

- del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
- il DPCM del 17 ottobre 2022, pubblicato nella GU n. 301 del 27 dicembre 2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022;
- la DGR n. 307 del 1° giugno 2023 recante: *“Criteri e modalità di utilizzo delle Risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022 ai sensi del DPCM del 17/10/2022. Programmazione degli interventi”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/170 del 6 novembre 2023 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite le risorse agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati assegnando all'ECAD n. 5 l'importo di € **33.550,00** per l'annualità **2022**;
- il DPCM del 30 novembre 2023, pubblicato nella GU n. 12 del 16 gennaio 2024, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023;
- la DGR n. 151 del 28 febbraio 2024 recante: *“Criteri e modalità di utilizzo delle Risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2023 ai sensi del DPCM del 30/11/2023. Programmazione degli interventi”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. DPG023/185 del 18 novembre 2024 della Regione Abruzzo Dipartimento Lavoro-Sociale, Servizio Tutela Sociale – Famiglia con cui sono state ripartite le risorse agli Ambiti distrettuali Sociali per la realizzazione degli interventi programmati assegnando all'ECAD n. 5 l'importo di € **26.514,00** per l'annualità **2023**;

Vista la Determinazione del Responsabile n. 297 del 03/12/2025 con la quale è stato disposto di approvare il presente Avviso finalizzato all'acquisizione delle istanze per l'assegnazione di benefici a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Tutto ciò premesso, i cittadini, residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 5, in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, possono presentare istanza ai fini del conseguimento del contributo a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, come precisato nel successivo articolo 2.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente Avviso è finalizzato:

- ✓ ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella

mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza.

- ✓ a dare attuazione alle direttive regionali di accesso al beneficio a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, attraverso la predisposizione di una graduatoria degli aventi diritto, modulata sulla base dei parametri individuati nell'Atto di indirizzo applicativo regionale.

Il caregiver familiare deve essere in grado di assistere la persona non autosufficiente.

ART. 2

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Distrettuale Sociale n. 5 Montagne Aquilane che assistono un congiunto **anagraficamente convivente in condizione di disabilità gravissima** così come definita dall'art. 3 del Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016 recante *“Riparto delle Risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienza, per l'anno 2016”*.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: *“Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o da chi ne cura gli interessi e dal Servizio Sociale e/o Sanitario che ha in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, **non deve essere superiore a 36.000 Euro**.

ART. 3

INTERVENTI FINANZIABILI

L'ECAD N. 5 eroga **contributi di sollievo** finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima riconducibili agli interventi declinati alla lettera c comma 1, dell'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022 *“Interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con*

disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità".

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **Accordo di fiducia** tra il Caregiver Familiare ammesso a contributo e l'ECAD 5 in cui è esplicitato l'impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell'assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura; nell'Accordo il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all'ECAD 5 qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell'assistito, decesso). L'accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 (sei) dalla data della sottoscrizione.

L'eventuale attribuzione del beneficio economico non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi o riformulati PAI.

ART. 4

ACCESSO ALL'INTERVENTO E INCOMPATIBILITA'

Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare residente in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Distrettuale Sociale n. 5 "Montagne Aquilane" e anagraficamente convivente con persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrono i legami di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016.

Il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima è effettuato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale, utilizzando le scale di valutazione allegate al DM 26 settembre 2016 inerente al Fondo Non Autosufficienza 2016. Ai fini del presente Avviso, in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, fanno fede pregresse attestazioni di disabilità gravissima rilasciate alla persona assistita.

A pena di esclusione, il Caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2017, n. 205 e deve essere individuato dall'assistito e dai servizi sociosanitari quale soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel progetto assistenziale.

Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, **non deve essere superiore a 36.000,00 euro** (cfr. DGR n. 112 del 31 marzo 2017).

In nessun caso è erogabile l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del Caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare.

Non possono essere beneficiari del Fondo in questione i seguenti soggetti:

- ✓ i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- ✓ i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) comunque in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- ✓ i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo "Dopo di Noi";
- ✓ i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo. Non è possibile l'erogazione di più di un assegno a favore del medesimo caregiver familiare né più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.

**ART. 5
RISORSE ASSEGNATE**

La somma disponibile per il presente Avviso risulta essere pari ad **€ 60.064,00**.

**ART. 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati potranno presentare istanza utilizzando, pena esclusione, il modello di domanda allegato al presente Avviso.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità in corso di validità, del Caregiver e del familiare assistito;

- titoli di soggiorno, laddove ricorre il caso;
- certificazione ISEE in corso di validità del Caregiver richiedente;
- attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di Caregiver familiare;
- certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza.

La domanda redatta sul Modello allegato al presente Avviso e debitamente sottoscritta dall'interessato, deve pervenire all'ECAD n. 5 "Montagne Aquilane", entro il **20 gennaio 2026 alle ore 12.00**.

La domanda deve riportare la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 OTTOBRE 2022, DGR ABRUZZO N. 307/2023 E DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 NOVEMBRE 2023, DGR ABRUZZO N. 151/2024. ANNUALITÀ 2022-2023" e deve essere fatta recapitare esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

- ✓ tramite posta raccomandata A/R, al seguente indirizzo: UNIONE DEI COMUNI "MONTAGNA AQUILANA" - ECAD N. 5 "MONTAGNE AQUILANE", VIA CAVOUR 43/A 67021 BARISCIANO precisando che non farà fede il timbro postale;
- ✓ tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo unionecomunimontagnaaquilana@pec.it precisando che, in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata (PEC);
- ✓ consegna a mano presso l'ECAD n. 5 "Montagne Aquilane", VIA CAVOUR 43/A, 67021 BARISCIANO, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00;

Informazioni, assistenza e orientamento vengono forniti presso l'Ufficio del servizio sociale professionale nella sede dell'Unione dei Comuni Montagna Aquilana.

ART. 7

CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA' DI AMMISSIONE

L'importo del contributo erogabile è condizionato al grado dell'intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all'ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, in cui sono presenti il caregiver familiare e l'assistito.

L'intensità del bisogno assistenziale della persona con gravissima disabilità assistita è quantificata dall' U.V.M. mediante gli strumenti già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso agli Assegni di cura previsti dalla programmazione regionale del FNA 2019-2021, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento.

La rete socio-familiare-parentale e dei servizi di cura già a sostegno della persona con disabilità gravissima è valutata dai Servizi Sociali territoriali.

L'ECAD 5 provvederà alla quantificazione del contributo di sollievo, tenendo conto dell'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita e della situazione socio-familiare come dai parametri fissati nelle successive tabelle a) e b), secondo la quantificazione risultante nella tabella c):

a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE del nucleo familiare

Valore ISEE Ordinario del nucleo familiare	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Fino ad € 8.000,00	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000,00	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000,00	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000,00	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000,00	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.001,00 ad € 32.000,00	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	5 punti	4 punti	3 punti

b) Punteggio di valutazione della rete supporto familiare, sociale e sociosanitaria

Situazione socio-familiare a sostegno quotidiano dell'assistito	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Deficitaria	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria	0 punti	0 punti	0 punti

c) Risultanze somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo

Fasce punteggio complessivo	Importo contributo di sollievo una tantum
Da 100 a 90 punti	€ 1.000,00
Da 89 a 80 punti	€ 950,00
Da 79 a 70 punti	€ 900,00
Da 69 a 60 punti	€ 850,00
Da 59 a 50 punti	€ 800,00
Da 49 a 40 punti	€ 750,00
Da 39 a 30 punti	€ 600,00
Da 29 a 20 punti	€ 500,00
Sotto i 20 punti	€ 400,00

In caso di risorse insufficienti a soddisfare le domande ammesse al beneficio, l'ECAD 5 provvederà a formulare apposita graduatoria.

A parità di punteggio, precedono le istanze il cui Caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- A. Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;
- B. Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.

ART. 8

ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

A conclusione di tutto il procedimento valutativo, ai fini della erogazione effettiva del contributo e in coerenza con le direttive regionali, nel caso di risorse insufficienti a coprire la platea dei richiedenti ammessi, l'Ufficio redigerà **la Graduatoria dei beneficiari finanziabili** sulla base delle risorse disponibili, da approvare con Determinazione del Responsabile e contenente sia i punteggi conseguiti che l'ammontare del contributo spettante in caso di finanziamento.

L'ECAD n. 5, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Montagna Aquilana, nel rispetto della vigente normativa alla privacy, dell'elenco degli ammessi e della relativa graduatoria con l'individuazione dei beneficiari fino alla concorrenza della somma disponibile.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, si procederà alla sottoscrizione degli Accordi di fiducia.

Concluso il processo di assegnazione dei benefici, l'ECAD 5 provvederà all'erogazione degli stessi, in un'unica soluzione, alla scadenza dell'Accordo di fiducia, previa verifica del permanere dei requisiti che hanno dato origine all'attribuzione del suddetto contributo.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii. tutte le comunicazioni inerenti l'argomento verranno pubblicate sull'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni Montani "Montagna Aquilana" e sul Sito Istituzionale, tale pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli interessati.

ART. 9

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno ritenute non ammissibili le istanze:

- 1. pervenute fuori termine;
- 2. che utilizzano un modello non conforme a quello appositamente predisposto;
- 3. non sottoscritte;
- 4. manchevoli del documento di identità;

5. inviate in modalità difforni da quelle indicate all'art. 6 del presente avviso;
6. manchevoli della certificazione ISEE del caregiver in corso di validità.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso l'Unione dei Comuni montagna Aquilana, quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 5 "Montagne Aquilane", in qualità di titolare e responsabile.

Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare.

Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

ART. 11 UNITA' ORGNIZZATIVA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni Montani "Montagna Aquilana" in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale n. 5 "Montagne Aquilane".

Ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è la **dott.ssa Angelica Maria Spera Alves**, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con Profilo Assistente Sociale dell'Unione dei Comuni Montani "Montagna Aquilana".

Email serviziosociale@hotmail.it

Tel. Servizi Sociali 0862-89661.

Allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il Responsabile del Procedimento, anche in collaborazione con gli altri Enti interessati, effettuerà le relative verifiche, come previste per legge.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda alle norme nazionali e regionali di riferimento.

Barisciano, 03/12/2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Elvira Damiani

